

Pubblicato il 22/03/2018

N. 01719/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01069/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2018, proposto da:

Francesco Barba, Teresa Barraco, Giovanni Bocchetti, Immacolata Carrotta, Armando Cecoro, Vincenzo D'Alessandro, Maria Pina Di Blasio, Massimo Ciro Emilio, Irene Giallongo, Stefania Laureri, Giuseppe Marras, Marco Morabito, Simona Pagano, Angela Panico, Domenico Pizzacalla, Ilenia Pontieri, Salvatore Sammatrice, Irene Scardino, Aniello Sorice, Antonio Spadafora, Noemi Claudia Wasiuchnik, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Teresa Monaco, Marinella Rea non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva in GAE o in alternativa in II Fascia di Graduatorie d'Istituto nella classe di concorso A066 o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) A041 o B016, del DM MIUR n. 400/2017, previa disapplicazione del DM MIUR 374/2017, del DPR 19/2016 e del DM MIUR 235/2014, nella parte in cui non hanno ammesso l'inserimento in GAE o in II Fascia di Graduatorie d'Istituto dei docenti ITP della classe A066, e per la condanna del MIUR, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento in GAE o in II fascia di Graduatorie d'Istituto con effetti “definitivi” e, in estremo subordine, al risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che la domanda cautelare può essere accolta solo limitatamente all'inserimento in II fascia, in relazione alla giurisprudenza della sezione sul Dm n.374/17(cfr. sent. N.2739/2018);

che le spese di fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie nei sensi di cui in motivazione, con inserimento dei ricorrenti, ove in possesso dei relativi titoli, nella II fascia.

e per l'effetto:

a) sospende

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 2018 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO